

STATUTO RadUni

Indice:

- **Art. 1 Denominazione, Sede, Esercizio**
- **Art. 2 Ambito, Scopi e Attività**
- **Art. 3 Soci**
- **Art. 4 Affiliati**
- **Art. 5 Recesso/esclusione del Socio e dell’Affiliato**
- **Art. 6 Partnership, collaborazioni e sponsorizzazioni**
- **Art. 7 Organi sociali**
- **Art. 8 Cariche elettive**
- **Art. 9 Decadenza delle cariche e degli organi**
- **Art. 10 Mezzi Finanziari**
- **Art. 11 Bilancio**
- **Art. 12 Modifiche Statutarie**
- **Art. 13 Scioglimento dell’Associazione**
- **Art. 14 Disposizioni Finali**

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE, ESERCIZIO. -1.1 Denominazione -1.2 Sede -1.3 Esercizio

ART. 1.1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'Associazione Culturale RadUni, Associazione Italiana degli Operatori e dei Media Universitari (da qua in avanti detta anche: RadUni, Associazione Rad-Uni, Rad-Uni)

L’Associazione non ha fini di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e dei terzi, nei settori in cui svolge le sue attività, nel rispetto dell’indipendenza e della reciprocità nei rapporti tra associati ed in modo da assicurare pieno accesso e partecipazione alle attività dell’Associazione.

ART. 1.2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in via Morandi 14, 28100 Novara (NO), non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà costituire o semplicemente utilizzare altre sedi.

ART. 1.3 ESERCIZIO

L’anno sociale corrisponde all’anno solare.

ART. 2 AMBITO, SCOPI E ATTIVITÀ. -2.1 Ambito -2.2 Scopi e Attività

ART 2.1 AMBITO DI OPERATIVITÀ

Le finalità statutarie dell’Associazione si esauriscono nell’ambito nazionale. Si prevede la possibilità di istituire sedi secondarie locali a livello regionale o provinciale.

Ai fini statutari l’Associazione prevede la possibilità di collaborare con organismi sovranazionali a livello europeo e internazionale, per promuovere e sostenere lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, insieme alla diffusione di best practices nell’ambito dei media universitari.

ART. 2.2 SCOPI E ATTIVITÀ

L’Associazione nasce con l'intento di aggregare quanti seguano con interesse i media universitari e individuino negli strumenti universitari di comunicazione multimediale un volano per la diffusione di valori culturali e democratici dei quali gli Atenei Italiani e gli Istituti di Formazione Superiore ad essi equiparati sono promotori. Da qui in avanti citati come “media universitari”.

In particolare intende promuovere la ricerca e la sperimentazione in questi ambiti, riconoscendo e valorizzando l’autonomia di questi mezzi di comunicazione all’interno del panorama dei mass media.

L’Associazione si propone di:

- incoraggiare la nascita di nuove esperienze di media universitari e di sostenere quelle esistenti;
- valorizzare l'adozione dei media universitari, e del mezzo radiofonico in particolare, come strumento culturale, educativo e formativo;
- favorire lo scambio di idee, di contenuti e di esperienze;
- agevolare gli studenti nella ricerca di opportunità di crescita formativa e professionale negli ambiti della comunicazione in tutte le sue forme, nonché in ambito radiofonico e multimediale;
- collaborare con partner nazionali e internazionali a progetti legati alla formazione e alla comunicazione;
- supportare i soci nella partecipazione e organizzazione eventi, incontri formativi e di scambio;

- favorire la partecipazione dei soci alle manifestazioni organizzate, promosse o d'interesse per l'Associazione, anche economicamente, ove possibile.

L'Associazione promuove un modello di media universitario che:

- agevoli la diffusione delle informazioni all'interno delle comunità universitarie e degli Istituti di Formazione Superiore ad essi equiparati;
- favorisca la partecipazione attiva di tutte le componenti della comunità universitaria;
- supporti la formazione di quanti vi collaborano;
- incoraggi la sperimentazione di nuovi linguaggi artistici e comunicativi;
- rappresenti, attraverso i propri contenuti, l'identità del contesto al quale appartiene;
- tessi relazioni sul territorio e stringa collaborazioni con soggetti, pubblici o privati, attivi nel settore dell'istruzione, della cultura e in ambito di promozione e inclusione sociale;
- contribuisca a dare visibilità ad idee, proposte e culture per favorire la crescita e lo sviluppo democratico della comunità accademica, delle giovani generazioni e del Paese in generale.

L'Associazione si propone di perseguire queste finalità attraverso un'azione rappresentanza, di collaborazione e di tutela con quanti – soggetti pubblici e privati - intendano promuovere i media universitari secondo l'orientamento sopra delineato.

L'adesione all'Associazione è aperta a quanti condividano l'idea che la radio e i media universitari possano contribuire a un arricchimento della comunità di riferimento e riconoscano il potenziale di questi strumenti come laboratori formativi, creativi e professionalizzanti.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle strumentali e/o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche tra i propri associati. I compensi patrimoniali derivanti da tali collaborazioni e prestazioni soggiacciono alla normativa di cui al capo II del D.L.vo 4 dicembre '97, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni e sono determinati dal Direttivo, secondo quanto stabilito all'interno del Regolamento.

ART. 3 SOCI. -3.1 Soci Ordinari -3.2 Soci Fondatori -3.3 Testimonial RadUni

E' ammesso a far parte dell'Associazione chiunque sottoscriva e accetti gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, condividendo gli scopi dell'Associazione, impegnandosi a prestare la propria attività e le competenze per il raggiungimento degli scopi statutari e a promuoverne i contenuti e principi ispiratori nel proprio contesto di riferimento.

L'organo competente a vigilare sulla veridicità e sulla tutela dei dati forniti, nonché sulla conformità ai principi statutari delle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è subordinata alla specifica delle proprie generalità e al pagamento della quota associativa, come specificato nello Statuto e nel Regolamento interno dell'Associazione stessa, indicando le proprie inclinazioni o aree di interesse ed eventuali partecipazioni a progetti o attività realizzate in ambiti affini a quelli dell'attività dell'Associazione.

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa non è trasmissibile e non rimborsabile.

Da Statuto si prevedono due categorie di soci persone fisiche:

ART. 3.1 SOCI ORDINARI

Persone fisiche che si siano iscritti all'Associazione. La loro qualità di soci è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Hanno diritto di voto in Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. La qualità di socio effettivo ha durata annuale - anno solare - al termine del quale il socio è tenuto a: prendere visione e sottoscrivere nuovamente lo Statuto; versare la quota associativa dell'anno in corso e sottomettere le proprie generalità aggiornate.

Possono associarsi tutte le persone maggiorenni. Il numero dei soci è illimitato.

L'ammontare della quota associativa è stabilito dal Direttivo all'interno del proprio Regolamento.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo volontario fatta salva diversa specifica e assegnazione di incarico da parte del Direttivo.

ART. 3.2 SOCI FONDATORI

Persone fisiche intervenute all'atto della costituzione dell'Associazione e che hanno contribuito alla costituzione del capitale sociale iniziale. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta al rinnovo dell'iscrizione, ma possono dimettersi per loro volontà in qualsiasi momento con atto motivato, le quote versate all'Associazione a vario titolo non sono restituibili.

ART. 3.3 TESTIMONIAL RADUNI

Alla data di approvazione del presente Statuto, sarà abolita l'assegnazione della nomina di "Socio onorario". Al posto di "Socio Onorario" si introduce la nuova figura di "Testimonial RadUni". La figura di "Testimonial RadUni" non ha diritto di voto e non partecipa ai lavori dell'Assemblea o degli altri organi deliberanti dell'Associazione. Con il termine "Testimonial RadUni" deve intendersi una persona fisica che sia stata riconosciuta meritevole di onoreficenza per particolari meriti o competenze, per l'impegno profuso nella supporto degli scopi nei quali l'associazione si riconosce.

ART. 4 AFFILIATI

RadUni affilia persone giuridiche, allo scopo di rappresentare, coordinare e sostenere, grazie alle proprie attività, quelle realtà che, per loro natura stessa, o per particolari meriti, aderiscano e supportino i principi e gli scopi alla quale l'Associazione fa capo.

Si prevede la possibilità di affiliarsi a RadUni quelle persone giuridiche pubbliche o private che condividano le finalità e gli scopi della presente Associazione e si adoperino per la promozione delle radio e dei media universitari, nella convinzione che possano contribuire ad un arricchimento della comunità di riferimento, riconoscendo il potenziale di questi strumenti come laboratori formativi, creativi e professionalizzanti.

Le persone giuridiche affiliate non hanno diritto di voto e non partecipano ai lavori dell'Assemblea o degli altri organi deliberanti dell'Associazione, ma beneficiano dei diritti che derivano da essa nella misura in cui partecipino attivamente allo sviluppo e alla crescita dell'Associazione.

L'affiliazione di persone giuridiche all'interno dell'Associazione è subordinata al controllo, da parte del Comitato Direttivo, della conformità dell'attività del soggetto che intende affiliarsi allo Statuto dell'Associazione e subordinata al pagamento di una quota di affiliazione.

L'ammontare della quota affiliativa e le modalità di presentazione della domanda di affiliazione sono specificati nel Regolamento interno dell'Associazione.

L'Associazione darà pubblico risalto alle realtà affiliate grazie alla pubblicazione sul sito e ove possibile, all'interno delle manifestazioni, delle attività e delle iniziative che l'Associazione stessa promuove o organizza.

Il Comitato Direttivo incontra e raccoglie le istanze degli Affiliati RadUni attraverso l'organo nn deliberante denominato "Meeting degli affiliati".

L'assemblea degli Affiliati è chiamato "Meeting degli Affiliati" ed è presieduto e convocato dal Vicepresidente o da un suo delegato all'interno del Comitato Direttivo.

ART. 5 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO E DELL'AFFILIATO.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di accettazione della richiesta da parte del Comitato Direttivo. La qualifica di socio si perde per mancato pagamento della quota sociale.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 8 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa o ai suoi associati.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al medesimo assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. L'esclusione ha effetto dal giorno di ricevimento della lettera da parte del socio, fa fede la data della ricevuta di ritorno della raccomandata.

Soci e Affiliati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 PARTERSHIP, COLLABORAZIONI E SPONSORIZZAZIONI

RadUni, come specificato negli scopi e attività dell'Associazione, prevede la possibilità di stringere rapporti una tantum o continuativi con entità, fisiche o giuridiche, quali, nel rispetto degli scopi e principi dell'Associazione, siano ritenuti dal Comitato Direttivo utili alleati al perseguimento degli scopi associativi e all'attività associativa stessa.

Tali rapporti devono essere specificati e inventariati con le metodologie espresse nel Regolamento interno dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo è chiamato a sorvegliare e amministrare tali rapporti, che potranno essere stretti formalmente dal Presidente o da Soci regolarmente iscritti ai quali il Comitato Direttivo dovrà dare mandato occasionale.

Per la trasparenza e la tutela dei Soci, i rapporti che prevedono scambio di prestazioni o passaggio di valuta dovranno essere vagliati e verbalizzati in seduta di Comitato Direttivo e ufficializzati in forma scritta con la firma del Presidente o di chi, Socio in regola, ne detenga delega formale per iscritto.

ART. 7 ORGANI SOCIALI. -L'Assemblea dei Soci -7.2 Il Comitato Direttivo -7.3 Il Meeting degli Affiliati -7.4 Il Consiglio di Amministrazione

ART 7.1 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. Le modalità di votazione, rappresentanza in delega e scrutinio nell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci sono determinate con Regolamento dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice (o e-mail) agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- o avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o dal Vice Presidente o da un loro delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata :

- quando il Presidente o $\frac{1}{3}$ del Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e

straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria:

- elegge il Presidente, il Vicepresidente, elegge il Comitato Direttivo, elegge il Segretario/Tesoriere;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto di cassa predisposti dal Segretario e dal Direttivo ;
- rettifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione;

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non presente. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto in prima, seconda e terza convocazione, anche lo stesso giorno, con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in quarta convocazione, almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, a maggioranza semplice dei presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

ART. 7.2 IL COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri. Fra loro sono eletti dall'Assemblea le figure di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il comitato ha i seguenti compiti:

- compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- stabilisce se assumere personale per lo svolgimento di attività funzionali all'attività dell'Associazione;
- redige, modifica ed emenda il Regolamento interno dell'Associazione a maggioranza assoluta dei membri del Direttivo;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti preventivo e consuntivo annuali;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale d'adesione;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea;
- regolamenta le attività dei soci all'interno dell'Associazione;
- promuove e coordina le varie attività, autorizzando eventuali spese;
- verifica la conformità e legittimità allo Statuto dello status di socio, di affiliato e di altre forme di relazione fra persone fisiche o giuridiche;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- conferisce il potere di firma e rappresentanza giuridica dell'Associazione a singoli soci, anche non componenti del Comitato, per l'espletamento degli atti necessari a singole iniziative o progetti dell'Associazione.
- ratifica gli accordi di collaborazione, partnership o sponsorizzazione che l'Associazione stringe.

Ogni votazione del Comitato Direttivo avviene con voto palese.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Le sedute del Comitato Direttivo vengono verbalizzate da un membro, e votate ed adottate nella seduta di Comitato successiva.

ART. 7.3 IL MEETING DEGLI AFFILIATI

L'Associazione coordina, promuove e supporta l'attività degli Affiliati RadUni grazie all'Meeting degli Affiliati.

Il Meeting è convocato e presieduto dal Vicepresidente, o da un suo delegato all'interno del Comitato Direttivo, che ha compito di riportarne le istanze e conclusioni di essa all'attenzione dell'Assemblea ordinaria e del Comitato Direttivo.

ART. 7.4 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E' composto da presidente, vicepresidente e segretario/tesoriere.

Si occupa dell'amministrazione pratica, burocratica e di rappresentanza formale dell'associazione.

Le azioni del CdA vengono riferite e approvate nella prima riunione utile del Comitato Direttivo.

ART. 8 CARICHE ELETTIVE. -8.1 Il Presidente - 8.2 Il VicePresidente - 8.3 Il Segretario/Tesoriere - 8.4 I Coordinatori di Sezione

ART. 8.1 IL PRESIDENTE

- ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

ART. 8.2 IL VICEPRESIDENTE

Nominato dall'Assemblea ordinaria sostituisce ad interim, nonché per delega del Presidente, il Presidente stesso in tutte le sue funzioni.

Il Vicepresidente ha incarico di coordinare e supervisionare l'insieme degli Affiliati, facendosene portavoce generale nell'attività associativa.

Il Vicepresidente convoca il Meeting degli Affiliati nei tempi e modalità che si rendono necessarie

Il Vicepresidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

ART. 8.3 IL SEGRETARIO/TESORIERE

Eletto all'interno del Comitato Direttivo dall'Assemblea Ordinaria predispose tutte le dichiarazioni obbligatorie per legge ed è responsabile della tesoreria e della redazione dei verbali durante le assemblee e i consigli del Comitato.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- predispose lo schema del progetto di rendiconto preventivo e del rendiconto consuntivo, che sottopone al comitato.

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;

- è responsabile dei rapporti con il personale.

Il Tesoriere dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

ART. 8.4 I COORDINATORI DI SEZIONE

L'Associazione, in caso di particolari necessità, individuate dal Comitato Direttivo o dal Consiglio di Amministrazione, prevede la nomina di ulteriori figure, denominate Coordinatori di Sezione, che hanno il compito di amministrare, coordinare e rappresentare un particolare ambito di attività ordinaria o straordinaria.

Queste figure sono individuate ed elette dal Comitato Direttivo, che ne specifica ramo d'azione, pertinenza, attività e inizio e fine del mandato.

Possono ricoprire questa carica i Soci o i Rappresentanti legali delegati degli Affiliati RadUni.

I Coordinatori di Sezione fanno capo e riferiscono al Presidente RadUni.

In caso di inadempienza o grave negligenza se ne prevede l'estromissione o la sospensione dall'attività associativa secondo decisione per votazione del Comitato Direttivo.

Vista l'esigenza dell'Associazione nel mantenere duttile la carica di Coordinatore di Sezione ogni ulteriore specifica sarà da ricercarsi nel Regolamento Interno e nei verbali di Comitato Direttivo.

ART. 9 DECADENZA DELLE CARICHE E DEGLI ORGANI

Decadono dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione coloro che perdono i requisiti di cui all'artt. 3 e 5 del presente Statuto, status di socio.

Decadono inoltre dalle cariche in seno agli organi collegiali coloro che non partecipino per quattro sedute consecutive alle riunioni dell'organo al quale appartengono, senza giustificato motivo.

La decadenza è dichiarata dal Comitato e a tal fine il Consiglio di Amministrazione sottopone al Direttivo stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alla sostituzione a norma del presente Statuto e del Regolamento.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti in organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche in seno all'Associazione o comunque su mandato della stessa.

ART. 10 MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae le risorse economiche per il regolare funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote versate dai soci nella misura decisa dal Comitato Direttivo e ratificata dall'assemblea, nonché dai contributi che gli stessi soci versano in occasione di particolari attività;

- contributi, donazioni, eredità e legati, lasciati in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti pubblici o privati i quali scopi non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;

- contributi dello Stato, regioni, enti locali o istituti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi pubblici;
- entrate provenienti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali (feste, sottoscrizioni, ecc.);
- entrate che siano comunque compatibili con le finalità sociali dell'Associazione;
- tutte le attività promosse dall'Associazione;
- bandi pubblici e privati a cui l'Associazione può partecipare;
- corrispettivi incassati per prestazioni rese a terzi o a soci e disciplinati dal Comitato Direttivo;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- diritti d'autore su opere e brevetti progettati e/o realizzati dall'Associazione;
- eventuali interessi attivi determinati da depositi a risparmio di cui al comma successivo;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi dell'Associazione potranno essere investiti in qualsiasi attività che non sia in contrasto con gli scopi dell'Associazione. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere e da una terza persona definita nel Comitato Direttivo. L'eventuale attivo di bilancio deve essere destinato allo svolgimento delle attività sociali, nonché a quelle ad esse direttamente connesse.

E' in ogni caso vietata la redistribuzione degli utili fra i soci, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Segretario/Tesoriere assieme al Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste da Statuto e Regolamento.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste da Statuto e Regolamento. Il

bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 12 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione in prima, seconda e terza convocazione, anche lo stesso giorno, con voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. In quarta convocazione, almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, le modifiche vengono approvate a maggioranza semplice dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

ART. 13 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto o nel Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.